



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Polizia Locale

Taino, 9 giugno 2015

Prot. 4341

ORDINANZA N. 24/2015

DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno e immobiliari, nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Accertato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.

Visto il Regolamento Comunale per la tutela e la sicurezza urbana;

Visto il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

DISPONE

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:

1. taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 4,00 (quattro) dal manto stradale;
 - la potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora.

2. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sullo stesso;
3. mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
4. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti all'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

Il termine ultimo per effettuare la manutenzione dei fondi e degli immobili è individuato nel **30 giugno di ogni anno**, le situazioni di criticità saranno comunque sottoposte a continuo controllo da parte degli operatori di Polizia Locale ed eventualmente sanzionate.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della 18 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche intervenute.

I trasgressori di cui al punto 1) della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della Strada, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4) del dispositivo.

I trasgressori delle disposizioni previste nei punti 2) e 3) della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione prevista da € 50,00 a € 150,00

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale e ne verrà data ampia diffusione; Nei casi intervenga una diffida per inadempienza, ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi presenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO
Ghiringhelli Stefano